



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 7 del 11/11/2019

Ricorso dell'atleta ZONTA ATTILIO ROCCO per lo scioglimento del vincolo dalla Società BASSANO VOLLEY (Cod. Fipav 06.029.0115)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta ZONTA ATTILIO ROCCO, esaminata la documentazione allegata al medesimo,

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 19.09.2019, regolarmente ricevuta in data 26.09.2019, l'Atleta Zonta Attilio Rocco chiedeva, in via amichevole, alla Società Bassano Volley il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Bassano Volley, con missiva del 30.09.2019, riscontrava negativamente tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 01.10.2019, l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, sulla base delle seguenti motivazioni: 1- necessità dell'Atleta, minorenne, in ragione di sue specifiche esigenze di carattere scolastico e personale, di frequentare un Istituto in San Donà di Piave (VE), svolgendo in esso anche attività di doposcuola; 2- mancata convocazione da parte del Sodalizio per la stagione sportiva in corso.
- La Società Bassano Volley non si costituiva nel presente procedimento.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 7 del 11/11/2019

- All'udienza del 07.11.2019, presenti i sig.ri Andrea Zonta e Paola Gnosotto, genitori dell'Atleta, gli stessi si riportavano ai motivi di cui al ricorso summenzionato, precisando altresì che il minore Zonta Attilio Rocco pernottava presso un convitto in San Donà di Piave (VE), per l'intera settimana di frequenza delle lezioni scolastiche; esibivano, inoltre, copia della comunicazione del 30.09.2019, con la quale la Società Bassano Volley negava il consenso allo scioglimento in via amichevole del vincolo sportivo.
- All'esito della discussione, la vertenza veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, pertanto merita accoglimento.

Nello specifico, questa Commissione rileva che risulta, dalla documentazione prodotta unitamente al ricorso, la circostanza che l'Atleta minorenni frequenta l'Istituto Scolastico Scarpa-Mattei in San Donà di Piave (VE), il quale ha delle specificità educative idonee a soddisfare le particolari esigenze, di carattere personale, del Ricorrente; esigenze, parimenti, documentate.

Ciò posto, si rileva, altresì, che la Società Bassano Volley ha la propria sede a Bassano del Grappa (VI) ed ivi risulta svolgere l'attività sportiva; nel contempo, come emerso in udienza, l'Atleta ricorrente, per le anzidette ragioni scolastiche, dimora tutta la settimana in un convitto in San Donà di Piave (VE).

Considerato quanto sopra, nonché la circostanza che tra tali due comuni vi è una distanza di circa 74 chilometri, appare eccessivamente gravoso per il Ricorrente, nonché per la famiglia dello stesso, svolgere l'attività sportiva presso l'attuale Società di appartenenza.

Da ultimo, ancora, si rileva che, come pure è emerso in udienza, il Sodalizio non risulta avere convocato l'Atleta Zonta Attilio Rocco per la stagione sportiva in corso, né ha presentato alcuno scritto difensivo nel presente procedimento, con ciò dimostrando, pertanto, il proprio disinteresse alle prestazioni sportive dell'Atleta.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 7 del 11/11/2019

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del vincolo sportivo, disponendo di restituire la tassa versata dalla parte ricorrente.

Affissione all'Albo il 11/11/2019

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale